

## Foglio informativo

### DILAZIONI DI PAGAMENTO AI DEBITORI

#### INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING

##### **AOSTA FACTOR SPA**

Sede legale ed amministrativa: 11100 AOSTA, Av. du Conseil des Commis, 25,  
Tel. 0165 23 80 65, fax 01 65 23 89 92 - [info@aostafactor.it](mailto:info@aostafactor.it) - [www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it)  
codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 00549000073  
Capitale Sociale: € 14.993.000,00i.v. – Riserve € 4.911.525,00  
Iscritta nell'Elenco Speciale Banca d'Italia degli intermediari finanziari al n. 19175, Elenco  
Generale UIF al n. 28120  
Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Finaosta SpA

##### **Nome del soggetto** (in caso di offerta fuori sede)

Qualifica  
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)  
Indirizzo  
Telefono  
Email (se esistente)

**Si precisa che il cliente non è tenuto al riconoscimento al sopra indicato soggetto di alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

#### CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO (MATURITY FACTORING)

La società di factoring può provvedere, a fronte di crediti commerciali ceduti, all'accredito al fornitore a data certa alla scadenza, con possibilità di concedere al debitore ceduto (di seguito cliente), a titolo oneroso, dilazioni commerciali di pagamento ulteriori rispetto ai termini previsti in fattura. Il contratto di dilazione disciplina l'accettazione preventiva da parte del cliente della cessione dei crediti dal fornitore alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

##### Rischi a carico del cliente

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo. Potrà però sempre farle valere nei confronti del proprio fornitore.

Il mancato puntuale pagamento può comportare la revoca della dilazione e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

E' a carico del cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale da parte della società di factoring – fatti salvi in questo caso i diritti del cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

**CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI****QUANTO PUO' COSTARE LA DILAZIONE?****Esempio di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

Per un contratto di dilazione di Euro 1.000.000,00 (importo interamente utilizzato) su un monte crediti di uguale valore, al tasso annuo dell'8%, con capitalizzazione trimestrale, commissione di dilazione flat del 2,5%, spese di istruttoria pari a Euro 1.500 e spese di tenuta conto (per un periodo di 12 mesi) pari a Euro 400,00, il TAEG annuo massimo risulterebbe pari all'10,93%.

**Interessi, competenze e compensi aggiuntivi a fronte del pagamento anticipato del corrispettivo e sulle somme a debito del Fornitore****Tassi di interesse**

Tassi	Modalità di calcolo	Tasso parametrato	Tasso fisso
Tasso massimo di dilazione e/o finanziamento (fisso o parametrato) (*)	Annuo nominale posticipato con capitalizzazione trimestrale	Parametro (*) + 7,00%	9,00%
Tasso di supero del limite	Annuo in aumento rispetto al tasso operazione con capitalizzazione trimestrale		1,00%
Tasso di mora ex d.lgs. 231/2002	Annuo posticipato mensile	Parametro (**) + 7%	

(\*) Parametro: EURIBOR tre mesi, media mensile, div. 365, pubblicato su Il Sole 24 Ore  
Fonte di rilevazione: Il Sole 24 Ore

(\*\*) EURIBOR tre mesi, media mensile, div. 365, pubblicato su Il Sole 24 Ore; Gazzetta Ufficiale per il tasso di ritardato pagamento BCE

Si precisa che in presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione (indicizzazione), in funzione dell'andamento del parametro.

**Commissioni**

Voce	Modalità Addebito	Descrizione	%
Commissione di dilazione	Flat	Sul valore nominale dei crediti dilazionati, al lordo delle note di credito	2,50%
Commissione di dilazione	Pro mese	Sul valore nominale dei crediti dilazionati, per ogni mese o frazione	0,50%
Commissione di ritardato pagamento	Flat	Sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata	2,50%

**Compensi e rimborso spese applicabili a tutti i servizi resi ai debitori**

Voce	Costo
Spese per istruttoria pratica di fido	€ 1.500,00 Una tantum
Spese per rinnovo istruttoria	€ 1.000,00 Anno
Spese di tenuta conto ed invio estratto conto	€ 100,00 Trimestrale
Spese per fattura/rata dilazionata	€ 15,00 Cadauno
Spese per proroga di scadenza	€ 15,00 Per scadenza
Spese per certificazioni contabili e comunicazioni ai revisori	€ 350,00 Per ogni dichiarazione rilasciata

Voce	Costo	
Spese per riproduzione e duplicati documenti anche contabili	€ 50,00	Per ogni documento riprodotto

**Valute (in giorni):** L= lavorativi, C= di calendario

Oltre alla valuta riconosciuta dall'Istituto di Pagamento in conformità alla normativa PSD

Operazioni	GG valuta	L/C
Accredito cambiali/effetti SBF, cartacei o elettronici	25	C
Incasso a mezzo bonifico	10	L
Incasso a mezzo assegno	10	L
Incasso a mezzo c/c postale	15	L

Alle condizioni economiche sopra riportate si aggiunge il rimborso di quanto effettivamente sostenuto per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA quando dovuta.

Per quanto riguarda gli oneri relativi ad eventuali garanzie richieste da Aosta Factor, rilasciate da soggetti terzi, il cliente è tenuto a comunicare alla stessa l'importo effettivamente percepito dall'ente garante per il rilascio delle suddette garanzie ai fini del conteggio del TEGM.

Le condizioni effettivamente praticate non potranno comunque mai superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 2006 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet ([www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it)) della società di factoring.

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici, o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

## **RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI**

### **Recesso e chiusura del rapporto**

Si può recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, in qualsiasi momento, se non è stato pattuito diversamente. Rimane ferma la validità dell'accettazione della cessione di crediti.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle stesse.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Aosta Factor (Funzione di Gestione dei Reclami - Via Avenue du Conseil de Commis, 25 - 11100 AOSTA. E-mail: [ufficioreclami@aostafactor.it](mailto:ufficioreclami@aostafactor.it)) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi

all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al personale di Aosta Factor S.p.A.. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito di Aosta Factor S.p.A. [www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it).

<b>LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FANNO RIFERIMENTO IL FOGLIO INFORMATIVO ED I CONTRATTI CON I DEBITORI CEDUTI</b>
--

**Factor** - Oltre a **AOSTA FACTOR S.p.A.**, indica il Factor estero o l'ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

**Fornitore/Cedente** - L'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

**Debitore** - La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare il pagamento di uno o più crediti.

**Credito** - I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizio o a titolo diverso.

**Cessione** - Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri Crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e seguenti del C.C.

**Segnalazione dei Crediti** - Comunicazione al Factor dei Crediti rappresentati da fatture emesse dal Fornitore a carico del Debitore.

**Notifica della Cessione** - La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor.

**Retrocessione dei Crediti** - Il ritrasferimento al Fornitore della titolarità del Credito ceduto al Factor.

**Compensi del Factor** - Commissioni e compensi pattuiti tra il Debitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo in relazione al servizio.

**Interessi di dilazione** - Corrispettivo periodico dovuto dal Debitore al Factor in ragione della dilazione concessa.

**Commissioni** - Compensi pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per il servizio di dilazione.

**Tasso di mora** - Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

**Parametro di indicizzazione** - Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

**Valuta** - Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

**Outstanding** - Monte Crediti in essere ad una certa data.

**Periodo di riferimento** - Anno solare o mobile intercorrente dalla data di stipula del contratto, considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.

AOSTA, 29 marzo 2012